

REGOLAMENTO (CEE) N. 3837/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3214/86 che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1986/1987, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3214/86 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 437/87⁽⁴⁾, stabilisce l'aiuto alla raffinazione dello zucchero greggio di barbabietole raffinato in Portogallo;

considerando che in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio⁽⁵⁾, l'aiuto per la raffinazione degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, previsto dall'articolo 3 dello stesso regolamento, è stato integrato mediante i regolamenti (CEE) n. 438/87⁽⁶⁾ e (CEE) n. 2930/87⁽⁷⁾, della Commissione, di un importo di 0,07 ECU per 100 chilogrammi di zucchero greggio per la campagna di commercializzazione 1986/1987; che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, occorre pertanto adottare le stesse misure per lo zucchero greggio di barbabietola raffinato in Portogallo nel corso

della campagna di commercializzazione 1986/1987; che a tal fine è opportuno altresì integrare l'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3214/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3214/86 è aggiunto il seguente testo:

« cc) di un importo di 0,07 ECU per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
 (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
 (3) GU n. L 299 del 23. 10. 1986, pag. 24.
 (4) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 21.
 (5) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
 (6) GU n. L 43 del 12. 2. 1987, pag. 23.
 (7) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 42.